

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 78/29/2011**

### **Svolgimento del processo**

I contribuenti hanno appellato la sentenza n. 108/03/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova di rigetto, a spese compensate, del ricorso dagli stessi proposto per l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. Omissis emesso ai loro danni in recupero dei tributi ivi specificati con le somme aggiuntive di legge, per effetto delle negare agevolazioni ex art. 4 L. 604/154 connesse all'atto di compravendita del 16/11/1999 di terreno agricolo e stante la loro condizione di coltivatori diretti fruitori del beneficio di legge. Il provvedimento impugnato di cui ex adverso veniva chiesta la conferma, scaturiva dall'intervenuta revoca dei concessi benefici fiscali per infruttuoso decorso del termine per l'allegazione del certificato del competente Ispettorato Agrario attestante la ricorrenza delle condizioni necessarie per fruire del trattamento fiscale agevolato da parte: dei ricorrenti, sui quali il legislatore poneva il relativo onere a pena di decadenza ove non rispettato. Non merita approfondimento alcuno il discorso in ordine alla natura "indefettibilmente decadenziale" del termine in argomento attesa la perentorietà della norma che la riconduce, in una correlazione di causa ed effetto, al mancato assolvimento da parte degli interessati al beneficio, dell'onere di allegazione nel triennio successivo alla registrazione dell'atto di acquisto del fondo agricolo: triennio trascorso nella fattispecie infruttuosamente per non aver mai gli interessati avanzato la necessaria istanza all'Ispettorato Agrario deputato al rilascio del documento (imputet sui). Esistevano pertanto le condizioni di fatto e di diritto per porre in essere da parte dell'Ufficio la procedura di recupero e liquidazione di cui si torna in questa sede, a contestarne la legittimità in via di censura alla sentenza di primo grado, da parte dei contribuenti. L'avviso di liquidazione è tempestivo in quanto notificato entro il termine prorogato, in deroga espressa all'art.3 c.3 L. 212/2000, dall'art. 11 L. 289/2002 norma questa di portata generale applicabile anche ai casi di violazione di disposizioni connesse ad agevolazioni tributarie che non può escludere, vista anche l'esposizione sistematica della norma nonché il rinvio operato dal comma 1 bis del richiamato art. 11, l'ipotesi in argomento. Anche nel rispetto dell'art. 12 delle preleggi il comma 1 bis nel rinviare al precedente comma 1 assolve lo scopo di individuare i tributi interessati alla definizione agevolata delle eventuali violazioni delle disposizioni normative di favore (nel caso, quelli di cui al provvedimento impugnato), in un contesto di logica di parificazione, per uniformità di criteri e modalità di attuazione, alla fruizione dei condoni di legge per i quali pure opera la proroga biennale dei termini a favore dell'Amministrazione Finanziaria al fine di realizzare gli eventuali recuperi. Ciò consente di asseverare la tempestività dell'azione liquidatoria posta in essere da quella con l'avviso contestato il cui termine utile per la sua notifica deve ritenersi slittato, per effetto della riferita proroga, al 23/11/2007. Né v'è motivo di dubitare dell'efficacia dell'atto in questione a produrre gli effetti connessi nei confronti degli appellanti, per supposti vizi di notifica tali da invalidarla: per effetto dell'art.14 L.890/82 l'Amministrazione Finanziaria ha il potere di notificare i propri provvedimenti direttamente al contribuente, senza ricorrere all'ausilio degli Ufficiali Giudiziari, a mezzo del servizio postale; dall'esame della documentazione conferente in atti emerge la puntuale osservanza della procedura contemplata per detto procedimento notificatorio da parte dell'A.F. escludente violazione di sorta dell'art. 148 CPC e puntuale rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 160. Va comunque estesa alla materia tributaria il principio di portata generale scaturente dal combinato disposto degli artt. 156 e 160 CPC, per cui la nullità della notifica non può mai essere pronunciata ogniqualvolta l'atto - come è pacificamente avvenuto nella fattispecie - raggiunga lo scopo cui è destinato (per tutte: Cass. ss.uu. Sent. n. 19854/2004). E ciò a tutto voler concedere, vista la regolarità

della contestata notifica. L'Ufficio va esente da censure che possono sintetizzarsi in un ingiustificato atteggiamento omissivo e, comunque non collaborativo in violazione dei principi informativi dettati dallo Statuto del Contribuente e, da ultimo, dell'art.3 L.241/1990. Nel caso che ci occupa assistiamo ad una imprescindibile e perentoria declaratoria di decadenza dai benefici di cui alla L. 604/1954 e successive proroghe - imposte pretese in misura fissa in quanto pertinenti ad atto traslativo di proprietà di fondi agricoli a coltivatori diretti - riconducibile ad un comportamento omissivo, la mancata presentazione nei termini perentori di legge (nel triennio successivo alla registrazione dell'atto) da parte degli appellanti del certificato di idoneità al godimento dei benefici fiscali in argomento rilasciato dal competente Ufficio della Provincia, da ricondursi in via esclusiva all'inerzia di quelli sui quali incombeva il relativo onere di richiesta e allegazione. A carico del menzionato Ufficio provinciale, in quanto non interpellato dagli interessati, non era ravvisabile quale logica conseguenza, onere alcuno. Di conseguenza, gravava sull'Agenzia delle Entrate competente il compito di pura registrazione, e non altro, della consumata decadenza dai benefici fiscali a carico dei contribuenti ed emettere nei loro confronti, per il recupero delle imposte come dovute in via normale, il conseguente avviso di liquidazione delle stesse con le somme aggiuntive di legge. La acclarata decadenza appare preclusiva, per la sua stessa natura di perentoria insanabilità, di ogni iniziativa tesa ad affievolirne il valore e, quindi gli effetti, anche per il Giudicante al quale nel caso è impedito ogni valutazione ed indagine che vada, al di là di una pura legittima convalida di quella. Il certificato di idoneità ai benefici fiscali del 22/8/2007 prodotto dai ricorrenti è la prova della bontà dell'operato dell'Ufficio in quanto attestante. La tardività della presentazione della istanza di rilascio da parte di quelli in quanto chiaramente intervenuta oltre il triennio di legge a decadenza consumata. Ogni altra valutazione di merito a sostegno del proposto gravame resta di conseguenza assorbita per effetto della perentorietà degli effetti conseguenti alla avallata decadenza. La impugnata sentenza merita piena conferma anche nella parte in cui ha ritenuto di procedere alla compensazione delle spese del grado: non essendo la pronuncia sul punto riconducibile a tassative condizioni di legge, bensì rimessa alla discrezionale valutazione del Giudice purchè sostenuta da "giusti motivi", pare indubbio che questi siano stati opportunamente ravvisati nella riscontrata "complessità e vastità della materia trattata." - ne è conferma l'impegno difensivo di ambo le parti in causa - con ciò adempiendo al dettato normativo (art. 92 c.2 CPC). Ed è alla luce di siffatta disposizione, ritenendosi di dover rigettare il proposto gravame incidentale sul punto, che si compensano le spese di questo grado.

**P.Q.M.**

La Commissione rigetta gli appelli compensa integralmente le spese del grado tra le parti.